



REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRESIVO CAPIZZI – CESARO'

Via Roma n. 10 - 98031 CAPIZZI (ME)

Fax 0935.933022



meic813006@istruzione.it



meic813006@pec.istruzione.it

sito web: www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it

cod. mecc. **MEIC813006** Cod. fiscale **80012730836** C.U. **UFD6B0**

Prot. 4303

Capizzi 12.09.2021

Circ. N. 3

Ai docenti di ogni ordine e grado
Al Personale ATA
Al DSGA
Ai Genitori degli Alunni
Ai fornitori e a tutti gli utenti esterni
Al sito Web
Atti

Oggetto: Green Pass nelle Istituzioni scolastiche – Nuove modalità di accesso e controllo

Con la presente si comunica quanto segue.

Il DL 122 del 10 settembre 2021 è intervenuto modificando il precedente DL 52/2021, con il quale veniva disposto l'impiego della certificazione verde Covid-19 per talune attività. Lo stesso DL 52/2021 era già stato modificato dal DL 111/2021 con l'applicazione obbligatoria della certificazione verde anche per i lavoratori della scuola (Art. 9-ter).

Il nuovo DL (Allegato 1) introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale, che prevedono l'obbligo di verifica del possesso del Green Pass per **chiunque** a qualsiasi titolo, oltre al personale scolastico, acceda ai locali della scuola.

Le operazioni di verifica, disposte dal Dirigente Scolastico con apposita nomina, saranno svolte dal personale delegato dal Dirigente Scolastico.

Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo specifiche disposizioni normative.

L'obbligo non vale per gli studenti, che possono accedere ai locali scolastici senza Green Pass, ma rispettando le norme previste dal Protocollo di Sicurezza dell'Istituto.

Si precisa che sono esonerati dal possesso del Green Pass anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Il sopracitato Decreto prevede l'applicazione di una sanzione dai 400 ai 1.000 euro per coloro i quali, pur avendo l'obbligo di possesso del Green Pass, si rifiutino di esibirlo al personale addetto al controllo.

In data 9 settembre, con Nota prot. n. 953 (Allegato 2), il Ministero dell'Istruzione ha fornito anche specifiche indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del Green Pass per il Personale scolastico.

Da lunedì 13 settembre sarà disponibile una piattaforma, inserita nel sistema informativo del Ministero, che consentirà un controllo veloce, ma nel pieno rispetto della privacy, del possesso del Green Pass per ogni dipendente dell'istituto.

Le operazioni di verifica saranno svolte dal Dirigente scolastico e dalla Segreteria del Personale, individuato con apposita nomina. Tale modalità di verifica si affianca all'utilizzo della app governativa del Ministero della salute "Verifica C19" che rimane, comunque, una modalità accettata ed un'opzione percorribile dalle istituzioni scolastiche per adempiere agli obblighi di legge.

Si precisa che il mancato possesso del Green Pass comporterà l'applicazione delle modalità sanzionatorie già previste nel Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Mancuso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.- comma 2 del D.Lgs n. 39/93